

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Farnesi, visto l'art. 221 comma 4 L.77/2020; visto il decreto del 30.3.2022; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le conclusioni rassegnate dalle parti; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 *sexies* c.p.c., all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di "note di trattazione scritta" da parte della Cancelleria la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa:

da

MUTUATARI, attori

contro

BANCA INCORPORANTE, convenuto

OGGETTO: mutuo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PER PARTE ATTRICE: *"Gli attori insistono nella domanda, precisando le conclusioni come da atto introduttivo, e segnatamente come segue: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i titoli esposti in narrativa: 1. Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di mutuo ipotecario on atto 31 luglio 2009 rep. xxxx RACC xxxx a ministero notar (omissis) di Teramo inter partes, relativa agli interessi, in quanto, così come previsti contrattualmente superiori al tasso soglia e quindi usurari, dovendosi considerare usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori; 2. Dichiarare che non sono dovuti interessi, ai sensi di legge, dagli attori alla Banca convenuta, sul capitale mutuato con il contratto di mutuo 31.7.2009; 3. Dichiarare che tutti i versamenti effettuati dagli attori (MUTUATARI), alla **BANCA MUTUANTE INCORPORATA**, relativi al mutuo ipotecario in questione, ivi compresi quindi quelli effettuati a titolo di interessi -non dovuti- debbono essere considerati versati a titolo ed in conto capitale; 4. Accertare e dichiarare che gli attori hanno diritto al pagamento dilazionato del capitale residuo, sulla base dell'originario piano di ammortamento limitato alla sola quota capitale, con decorrenza ex nunc dal momento della sentenza o della domanda; ovvero in subordine accertare e dichiarare che gli attori hanno diritto al pagamento dilazionato del capitale residuo, sulla base della rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento limitato alla sola quota capitale, con decorrenza ex nunc dal momento della sentenza o della domanda; 5. Accertare e dichiarare pertanto che gli attori hanno pagato 100 rate -e qualcosa di più- del mutuo (del quale deve essere restituito il solo capitale), pari a 833 euro mensili e quindi sino alla data del 31.1.2018, salvo il diritto alla restituzione degli interessi per il pagamento anticipato; 6. Condannare la **BANCA MUTUANTE INCORPORATA** In persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti dagli attori, e per l'effetto al pagamento in favore dei medesimi, per danni patrimoniali e non patrimoniali, alla somma complessiva di euro 35.000, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta agli stessi titoli in esito alla espletanda istruttoria; con gli interessi moratori ex art. 5 D.Lvo 231/2002 7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite 8. Con sentenza esecutiva Previa si opus ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 V n. 2 cod.proc.civ. ";*

PER PARTE CONVENUTA: *"La **BANCA INCORPORANTE**, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato nell'atto di costituzione e comparsa di risposta, nelle note ex art 183 I, II e III*

cpc e, da ultimo, nella comparsa conclusionale del 01.04.2022, impugnate e contestate le avverse deduzioni, rilevata l'inammissibilità e l'infondatezza giuridica della domanda attorea, ne richiede il rigetto, riportandosi alle conclusioni rassegnate in costituzione, che abbiansi qui per integralmente riportate e trascritte, con vittoria di spese e competenze di giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, **(omissis)** hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, **BANCA INCORPORANTE.**, già **BANCA MUTUANTE INCORPORATA** per ivi sentire, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di mutuo ipotecario con atto 31 luglio 2009 rep. xxxx RACC xxxx a ministero notar **(omissis)** di Teramo, relativa agli interessi, in quanto superiori al tasso soglia usurario; dichiarare che non erano dovuti interessi dagli attori alla banca convenuta sul capitale mutuato; dichiarare che tutti i versamenti effettuati dagli attori, relativi al mutuo ipotecario in questione, ivi compresi quelli effettuati a titolo di interessi, dovevano essere considerati versati a titolo ed in conto capitale; accertare e dichiarare che gli attori avevano diritto al pagamento dilazionato del capitale residuo, sulla base dell'originario piano di ammortamento limitato alla sola quota capitale, con decorrenza *ex nunc* dal momento della sentenza o della domanda ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che gli attori avevano diritto al pagamento dilazionato del capitale residuo, sulla base della rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento limitato alla sola quota capitale, con decorrenza *ex nunc* dal momento della sentenza o della domanda; accertare e dichiarare che gli attori avevano pagato circa 100 rate del mutuo (del quale doveva essere restituito il solo capitale), pari a 833 euro mensili e quindi sino alla data del 31.1.2018, salvo il diritto alla restituzione degli interessi per il pagamento anticipato; condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato in € 35.000, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, risultante come dovuta, con gli interessi moratori ex art. 5 D.Lvo 231/2002.

A fondamento della propria domanda, gli attori allegavano in sintesi e per quanto di interesse:

- che con atto 31 luglio 2009 rep. xxxx RACC xxxx a ministero notar **(omissis)** di Teramo, la **BANCA MUTUANTE INCORPORATA** (ora **BANCA INCORPORANTE.**) concedeva a **(MUTUATARI)** un mutuo ipotecario di euro 100.000, a tasso fisso per la durata di anni dieci, con rimborso tramite 120 rate mensili dell'importo unitario di euro 1.060,66, con iscrizione ipotecaria su beni immobili, a tasso fisso con TAN pari al 5% e tasso di mora 8%;
- che il tasso soglia usurario (tasso fisso medio $4,46+50%=6,69$) risultava superato, essendo previsto un TAN del 5,00% (ISC 5,591%) e un tasso di mora dell'8%;
- che ai fini del superamento del tasso soglia doveva considerarsi l'incidenza delle varie spese e commissioni previste contrattualmente (istruttoria, perizia, accolti vari, rinnovi, premio assicurativo, ecc.);
- che gli attori pagavano regolarmente tutte le rate previste nel piano di ammortamento sino all'attualità, per complessivi euro 63.693, salvo errori;
- che gli interessi, anche moratori, applicati dalla banca dovevano ritenersi usurari ai sensi dell'art. 644 c.p. 3 e dell'art. 1815, comma 2, c.c.;
- che doveva procedersi alla determinazione di un nuovo piano di ammortamento, considerando la nullità della clausola relativa agli interessi (perché appunto usurari), trasformandosi il contratto da oneroso a gratuito;
- che gli attori non erano tenuti al pagamento degli interessi o di qualsiasi altro onere collegato al credito, con conseguente imputazione di tutti i versamenti, ivi comprese le somme versate a titolo di interessi, a capitale, mantenendosi il diritto al pagamento dilazionato del residuo capitale da versare;
- che gli attori avevano altresì diritto al risarcimento del danno subito *sub specie* di nocumento patrimoniale in ragione della limitazione di accesso al credito e di patema d'animo e stress ingenerati dalla condotta illecita della banca.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e contestava ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto della domanda.

Rigettata la richiesta di c.t.u., la causa giungeva all'udienza del 12.4.2022, celebrata ai sensi dell'art. 221 comma 4 L. 77/2020, ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di "note di trattazione scritta", e veniva trattenuta in decisione.

In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità della domanda attorea per assoluta indeterminatezza delle ragioni giustificative prodotte a sostegno della richiesta, sollevata da parte convenuta, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. "*postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte*" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1681 del 29/01/2015).

Nella specie, avuto riguardo alle controdeduzioni della parte convenuta, che ha approntato una precisa linea di difesa, le indicazioni contenute nell'atto di citazione devono ritenersi tali da consentire l'individuazione della pretesa dell'attrice e delle ragioni poste a fondamento della sua richiesta.

Deve poi essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità della c.t.u. contabile, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla mancanza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (cf. Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).

Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.

Assolutamente generica ed infondata è la contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria.

Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.

Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio *iura novit curia* ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che "*per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta*".

Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020 n.19597, secondo cui l' *"onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegga nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"*.

Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, essendosi gli attori limitati a richiamare le previsioni contrattuali, deducendo che nel contratto oggetto di giudizio veniva pattuito TAN pari al 5% e un tasso di mora pari all'8%, laddove, alla data di stipula del contratto di finanziamento, il tasso soglia era pari al 6,69%, ottenuto dalla maggiorazione del 50% al tasso fisso medio del 4,46%.

Mette conto rilevare che il mutuo risulta concluso in data 31.7.2009 e risulta versato in atti il Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre 1 luglio-30 settembre 2009 (cfr. doc. 3-4 allegati alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice).

Dalle stesse allegazioni degli attori emerge, quindi, che il tasso soglia usurario stabilito alla data di stipula del mutuo (31.7.2009) era pari a 6,69%, mentre il tasso di interesse pattuito era pari a 5,00% e quello di mora era pari all' 8%, mentre l'ISC indicato in contratto era pari a 5,591 % (cfr. contratto di mutuo e documento di sintesi).

In primo luogo, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.

Da quanto detto deriva che *"alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli; conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni"* (cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).

Del resto le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la *"indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi"* (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).

In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che *"la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi*

contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti" (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).

In questi termini, alla luce delle stesse allegazioni della parte attrice, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora, e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.

Nel caso di specie, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risulta fissato al 9,84% e di conseguenza il tasso di mora (8%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.

Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza, per il vero, le contestazioni relative all'incidenza delle varie spese e commissioni previste contrattualmente (istruttoria, perizia, accolti vari, rinnovi, premio assicurativo, ecc.) ai fini del calcolo dell'usura, in ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in concreto ai fini della determinazione della tasso soglia, nonché del richiamato principio di omogeneità e delle specifiche condizioni contrattuali risultanti dalla documentazione in atti sottoscritta dagli attori.

Alla luce dell'infondatezza delle nullità dedotte da parte attrice, devono essere rigettate anche la domanda di condanna alla declaratoria di gratuità del mutuo con imputazione di quanto versato dagli attori, anche a titolo di interessi, in conto capitale e le ulteriori richieste in punto di rideterminazione delle rate e del piano di ammortamento.

Passando alla domanda risarcitoria, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione del danno asseritamente subito. Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dalla parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca – asseritamente inadempiente o illecita - ed il pregiudizio lamentato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività difensiva in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. xxxx/2018, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna gli attori a corrispondere alla convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la complessiva somma di euro 3.972,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Teramo, il 13.4.2022

Il Giudice

dott.ssa Silvia Farnesi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS